



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

Regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali

INDICE GENERALE

Sezione I - Prescrizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autorizzazione edilizia, specifiche tecniche e requisiti dimensionali
- Art. 3 Concessione di suolo pubblico
- Art. 4 Autorizzazione sanitaria
- Art. 5 Parere preliminare per l'installazione di chioschi
- Art. 6 Norma transitoria per i chioschi esistenti - incedibilità

Sezione II - Requisiti igienico sanitari

- Art. 7 Requisiti igienico sanitari ed edilizi dei chioschi

Sezione III - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

- Art. 8 Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 9 Altre norme igienico sanitarie ed edilizie

Sezione IV - Esercizi di vicinato del settore alimentare

- Art. 10 Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 11 Altre norme igienico sanitarie ed edilizie

Sezione V - Esercizi di vicinato nel settore non alimentare

Vedi sezione IV

Sezione VI - Divieti, sanzioni e revoche

- Art. 12 - Divieti, sanzioni e revoche

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
(Arch. Sergio Averna)





COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

Sezione I PRESCRIZIONI GENERALI ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali quando queste vengono esercitate in chioschi in aree pubbliche e/o private, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite. Si definiscono chioschi quelle "installazioni precarie a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati, ma non fissati, al suolo".

Il presente regolamento disciplina altresì le caratteristiche igienico-sanitarie ed edilizie delle strutture e la loro collocazione.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

- a. *somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;*
- b. *esercizi di vicinato settore alimentare;*
- c. *esercizi di vicinato settore non alimentare;*

2. I chioschi possono essere ubicati in aree private o pubbliche e per l'installazione necessitano dell'autorizzazione edilizia (DIA), della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e del parere favorevole sanitario, se previsto dall'attività svolta.

E' ovviamente necessaria, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività di tipo commerciale, l'autorizzazione al commercio su area pubblica e l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a seconda delle tipologia di attività che si intende esercitare, come meglio specificato nelle successive sezioni.

3. L'installazione di chioschi in aree private è ammessa esclusivamente per le attività di cui all'art.1 ed è consentita nel rispetto delle seguenti collocazioni:

- *entro il perimetro del territorio comunale come da perimetro di PRG, ad esclusione della zona territoriale omogenea A - Centro Storico;*

4. Ai fine del presente regolamento si definiscono chioschi quei manufatti identificabili come installazioni amovibili al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture appoggiate, ma non fissate in modo permanente.

5. Chiunque intenda installare, nel territorio comunale chioschi adibiti ad attività commerciali deve farne apposita domanda al Comune.

Quando lo stesso progetto è presentato da più persone la concessione è rilasciata, sempre previo parere favorevole della Giunta Municipale, al primo richiedente.

Nel caso di richieste contemporanee farà fede l'ordine di presentazione al protocollo generale del Comune. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

ART. 2 - Autorizzazione edilizia, specifiche tecniche e requisiti dimensionali

1. L'installazione del chiosco è soggetta a rilascio di autorizzazione nel rispetto del P.R.G., la domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere la seguente documentazione:

- titolo per la disponibilità dell'area se privata;



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

- stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
- progetto con l'indicazione di tutti gli elementi architettonici e per l'effettuazione delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;
- autorizzazione di allaccio alla rete fognaria ed idrica;
- domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- assenso della proprietà confinante, se la distanza del chiosco è inferiore ai distacchi previsti dalle norme di P.R.G. e del R.E..

2. Le installazioni dei nuovi chioschi devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- L'installazione è consentita purchè il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale, salvo parere favorevole del Comando di Polizia Locale;
- I chioschi devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
- L'installazione è vietata nella zona territoriale omogenea A - centro storico del vigente P.R.G. e Norme di Attuazione di questo Comune;
- L'installazione è, altresì, vietata, all'interno dell'area delimitante le scuole elementari e media, anfiteatro comunale, piscina comunale, campo di calcetto, campo di calcio e nell'area antistante il cimitero comunale;
- L'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, anche in adiacenza dei fabbricati, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri antistanti il chiosco stesso.

3. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nell'autorizzazione edilizia il soggetto autorizzato dovrà presentare una polizza fidejussoria a favore del Comune, la cui entità è stabilita da dalla Giunta Comunale su proposta del Settore tecnico. La somma garantita con la polizza sarà trattenuta dall'Amministrazione a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect).

4. Il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione edilizia in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti e previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.

5. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante, oltre che nelle vicinanze delle chiese e dei loro sagrati.

6. Il titolare del chiosco realizzato in prossimità di aree a verde pubblico deve garantire la pulizia della zona e provvedere periodicamente a tenere in ordine ville e giardini mediante la sistematica pulizia oltre ad interventi di giardinaggio tendenti alla rimozione di erbacce e la potatura di piccoli arbusti;

7. I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali, preferibilmente mediante l'impiego di materiali di origine naturale (legno, ferro ecc.)



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

8. Il manufatto deve poggiare a terra mediante elementi che consentono il normale deflusso delle acque meteoriche e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie stradali;
9. I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna pari a mt. 2,70 e comunque un'altezza minima non inferiore in nessun punto a mt. 2,00;
10. La superficie complessiva lorda dei chioschi non dovrà essere superiore a mq. 16,00;
11. I chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico per il pubblico/disabili e per il personale;
12. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dal piano di gestione dei rifiuti solidi urbani oltre che per la raccolta differenziata;
13. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale, allacciamento alla rete fognaria ed alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, previo rilascio delle relative autorizzazioni;
14. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere, altresì, tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerente l'attività esercitata.
15. I chioschi potranno essere autorizzati per un periodo di tempo non superiore ad anni 3;

ART. 3 - Concessione di suolo pubblico

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Settore tecnico ai sensi degli artt. 7 e seguenti del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio n. 47 del 30/10/1998, al quale si rinvia per la normativa specifica e s.m.i.
2. La concessione di suolo pubblico è inerente all'installazione del solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza occupata permanentemente. Per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta una tassa ai sensi del suddetto regolamento Comunale;
3. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco.
4. Tra un'area di suolo pubblico già concessa ed un'altra non potrà esservi una distanza inferiore a mt. 70,00

ART. 4 - Autorizzazione sanitaria

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 1 lettere a), b) e c) è obbligatorio essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari ai sensi della normativa vigente, ossia del parere favorevole espresso dalla ASP.

ART. 5 - Parere preliminare per l'installazione di chioschi

1. I soggetti interessati ad iniziare una delle attività previste al precedente art. 1, prima di presentare istanza di rilascio delle autorizzazioni, devono richiedere obbligatoriamente un parere preliminare all'Amministrazione Comunale. Detto parere viene espresso in sede di Giunta Comunale, entro 20 giorni dall'istanza.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere i seguenti dati obbligatori:



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

- estratto di P.R.G. e dell'aerofotogrammetria della zona con l'indicazione dell'area richiesta;
- relazione preventiva inerente le motivazioni socio-economiche oltre che la descrizione del chiosco da realizzare.

ART. 6 - Norma transitoria per i chioschi esistenti – incedibilità.

1. I chioschi esistenti già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro 12 mesi dalla data sua entrata in vigore.

2. La concessione o la locazione non è cedibile a terzi, salvo la facoltà dell'Amministrazione comunale ad autorizzare il subentro nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di decesso del concessionario è facoltà degli eredi (moglie e figli) di proseguire l'attività per il periodo restante. In tal caso l'attività dovrà essere intrapresa entro un anno dal decesso. La nuova Concessione sarà rilasciata previa stipula di nuovo atto concessorio.

Sezione II

ART. 7 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi

1. L'attività di produzione e vendita alimenti può essere esercitata in chioschi, che abbiano i seguenti requisiti:

- i locali per la vendita, somministrazione e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m. 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a mt. 2,00;

- la superficie complessiva lorda dei chioschi non dovrà essere superiore a mq.16.00 compreso i servizi igienici.

- i nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico per il personale accessibile dall'interno, con lavandino e rubinetto a pedale e/o fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere munito di antibagno/spogliatoio, avente altezza media non inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00;

- oltre al servizio per il personale il chiosco dovrà essere dotato di servizio per il pubblico/disabili, con accesso dall'esterno;

- i materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;

- il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;

- i chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita;

- all'interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;

- all'interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;
- all'interno e all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;
- allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale;
- allacciamento alla rete fognaria pubblica;
- allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- la collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e la sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;
- l'autorizzazione per l'applicazione di pannelli pubblicitari, tende avvolgibili o pensiline verrà rilasciata nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, previo autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.

Sezione III

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. In conformità a quanto stabilisce la L.n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per commercio su aree pubbliche e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati dalla stessa norma.
2. Al fine dell'ottenimento di tale autorizzazione deve essere avanzata richiesta presso lo Sportello Unico del Comune;
3. La superficie complessiva lorda massima dei chioschi di cui al presente regolamento non potrà essere superiore a mq. 16.
L'attività che verrà in essi svolta sarà valutata dall'ASP sulla base delle dimensioni e delle attrezzature possedute e definita in sede di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione.

ART. 9 – Altre norme igienico sanitarie ed edilizie.

1. Per l'attività esercitata in chioschi adibiti alla vendita di prodotti alimentari valgono inoltre le seguenti disposizioni:
 - nei chioschi privi di servizio igienico per il personale non può essere esercitata l'attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
 - ove non sia possibile realizzare una separazione fisica o funzionale della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio e di vendita, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
 - avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

- idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata,
- gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;
- zona vendita: nel caso gli alimenti siano rivolti verso i clienti, dovrà essere collocato un vetro di protezione ad altezza idonea.

Sezione IV

ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE

ART. 10 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. In conformità a quanto stabilisce la L.R. n. 28 del 22/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per commercio su aree pubbliche e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati dalla stessa norma.

2. La superficie complessiva lorda massima dei chioschi di cui al presente regolamento non potrà essere superiore a mq. 16.

L'attività che verrà in essi svolta sarà valutata dall'ASP sulla base delle dimensioni e delle attrezzature possedute e definita in sede di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione.

ART. 11 – Altre norme igienico sanitarie ed edilizie.

1. Per l'attività esercitata in chioschi adibiti a esercizi di vicinato nel settore alimentare valgono le disposizioni di cui al precedente art. 9 che ad ogni buon fine si richiamano:

- nei chioschi privi di servizio igienico per il personale non può essere esercitata l'attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
- ove non sia possibile realizzare una separazione fisica o funzionale della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio e di vendita, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
- avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;
- idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata,
- gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;

Sezione V

ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE NON ALIMENTARE

Vedi sezione IV



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

Sezione VI

DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE

ART. 12 - Divieti, sanzioni e revoche.

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.
2. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma minima di € 250,00 fino ad un massimo di € 1.000,00, in relazione alla gravità dell'abuso commesso

Ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria accede di diritto l'obbligo di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva.

In caso di particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni.

La contestazione delle violazioni, nelle forme di legge, compete alle unità operative in servizio attivo di vigilanza appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Servizio territoriale dell'A.R.P.A., al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.

3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - a) *mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;*
 - b) *sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Settore tecnico;*
 - c) *modifica del chiosco senza le prescritte autorizzazioni.*
4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare l'autorizzazione edilizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve intendersi decaduta.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

2
f

I sottoscritti Consiglieri Comunale del Gruppo "Alternanza e Rinnovamento"

VISTA la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento comunale per l'istallazione di chioschi adibiti alle attività commerciali"

PROPONGONO

Al Consiglio Comunale il seguente emendamento relativo all'

- Art.1 c. 5
Eliminare la frase: "previo parere favorevole della giunta municipale"
- Art. 2 c. 3
Sostituire da "la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale su proposta del settore Tecnico" con "pari a tre volte il canone annuo di occupazione"
- Art. 2 c. 5
Sostituire "nelle vicinanze" con "a meno di cinquanta metri"
- Abrogazione del comma 4 dell' Art. 3
- Abrogazione dell' Art. 5
- Aggiungere in calce all'Art. 7 il seguente punto "Certificazione di omologazione da parte della ditta fornitrice della struttura ~~o adeguato calcolo strutturale~~ in caso di fattura artigianale, a garanzia della sicurezza e della incolumità pubblica"
- Art. 12 c. 3 lett. B
Sostituire la frase "a dodici mesi" con a "otte mesi"

* adeguato collaudo della struttura

I PROPONENTI

- Art. 2 c. 5S aggiungere rinnovabile previa richiesta da formulare almeno 3 mesi prima della scadenza

Vincenzo
Angelo
Roberto
Roberto
Cimiluca Salvatore

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AN' RESOCONTA' TECNICA

22/3/2013

ASCA



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

Regolamento per l'installazione di chioschi adibiti alle attività commerciali

INDICE GENERALE

Sezione I - Prescrizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autorizzazione edilizia, specifiche tecniche e requisiti dimensionali
- Art. 3 Concessione di suolo pubblico
- Art. 4 Autorizzazione sanitaria
- Art. 5 Norma transitoria per i chioschi esistenti - incedibilità

Sezione II - Requisiti igienico sanitari

- Art. 6 Requisiti igienico sanitari ed edilizi dei chioschi

Sezione III - Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

- Art. 7 Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 8 Altre norme igienico sanitarie ed edilizie

Sezione IV - Esercizi di vicinato del settore alimentare

- Art. 9 Autorizzazione all'esercizio dell'attività
- Art. 10 Altre norme igienico sanitarie ed edilizie

Sezione V - Esercizi di vicinato nel settore non alimentare

Vedi sezione IV

Sezione VI - Divieti, sanzioni e revoche

- Art. 11 - Divieti, sanzioni e revoche



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

Sezione I PRESCRIZIONI GENERALI ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali quando queste vengono esercitate in chioschi in aree pubbliche e/o private, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite. Si definiscono chioschi quelle "installazioni precarie a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati, ma non fissati, al suolo".

Il presente regolamento disciplina altresì le caratteristiche igienico-sanitarie ed edilizie delle strutture e la loro collocazione.

Tali attività, salvo diverse disposizioni legislative, sono:

- a. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;*
- b. esercizi di vicinato settore alimentare;*
- c. esercizi di vicinato settore non alimentare;*

2. I chioschi possono essere ubicati in aree private o pubbliche e per l'installazione necessitano dell'autorizzazione edilizia (DIA), della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e del parere favorevole sanitario, se previsto dall'attività svolta.

E' ovviamente necessaria, nel caso in cui nei chioschi vengano svolte attività di tipo commerciale, l'autorizzazione al commercio su area pubblica e l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a seconda delle tipologie di attività che si intende esercitare, come meglio specificato nelle successive sezioni.

3. L'installazione di chioschi in aree private è ammessa esclusivamente per le attività di cui all'art.1 ed è consentita nel rispetto delle seguenti collocazioni:

- entro il perimetro del territorio comunale come da perimetro di PRG, ad esclusione della zona territoriale omogenea A - Centro Storico;

4. Ai fini del presente regolamento si definiscono chioschi quei manufatti identificabili come installazioni amovibili al servizio del pubblico, realizzate mediante strutture appoggiate, ma non fissate in modo permanente.

5. Chiunque intenda installare, nel territorio comunale chioschi adibiti ad attività commerciali deve farne apposita domanda al Comune.

Quando lo stesso progetto è presentato da più persone la concessione è rilasciata al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee farà fede l'ordine di presentazione al protocollo generale del Comune. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

ART. 2 - Autorizzazione edilizia, specifiche tecniche e requisiti dimensionali

1. L'installazione del chiosco è soggetta a rilascio di autorizzazione nel rispetto del P.R.G., la domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere la seguente documentazione:

- titolo per la disponibilità dell'area se privata;
- stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

- progetto con l'indicazione di tutti gli elementi architettonici e per l'effettuazione delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;
- autorizzazione di allaccio alla rete fognaria ed idrica;
- domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico;
- assenso della proprietà confinante, se la distanza del chiosco è inferiore ai distacchi previsti dalle norme di P.R.G. e del R.E..

2. Le installazioni dei nuovi chioschi devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- L'installazione è consentita purchè il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale, salvo parere favorevole del Comando di Polizia Locale;
- I chioschi devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
- L'installazione è vietata nella zona territoriale omogenea A - centro storico del vigente P.R.G. e Norme di Attuazione di questo Comune;
- L'installazione è, altresì, vietata, all'interno dell'area delimitante le scuole elementari e media, anfiteatro comunale, piscina comunale, campo di calcetto, campo di calcio e nell'area antistante il cimitero comunale;
- L'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, anche in adiacenza dei fabbricati, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri antistanti il chiosco stesso.

3. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nell'autorizzazione edilizia il soggetto autorizzato dovrà presentare una polizza fidejussoria a favore del Comune, pari a tre volte il canone annuo di occupazione. La somma garantita con la polizza sarà trattenuta dall'Amministrazione a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect).

4. Il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione edilizia in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti e previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.

5. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante, oltre che a meno di 50 mt. dalle chiese e dai loro sagrati.

6. Il titolare del chiosco realizzato in prossimità di aree a verde pubblico deve garantire la pulizia della zona e provvedere periodicamente a tenere in ordine ville e giardini mediante la sistematica pulizia oltre ad interventi di giardinaggio tendenti alla rimozione di erbacce e la potatura di piccoli arbusti;

7. I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali, preferibilmente mediante l'impiego di materiali di origine naturale (legno, ferro ecc.)

8. Il manufatto deve poggiare a terra mediante elementi che consentono il normale deflusso delle acque meteoriche e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie stradali;



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

9. I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna pari a mt. 2,70 e comunque un'altezza minima non inferiore in nessun punto a mt. 2,00;
10. La superficie complessiva lorda dei chioschi non dovrà essere superiore a mq. 16,00;
11. I chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico per il pubblico/disabili e per il personale;
12. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dal piano di gestione dei rifiuti solidi urbani oltre che per la raccolta differenziata;
13. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale, allacciamento alla rete fognaria ed alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, previo rilascio delle relative autorizzazioni;
14. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere, altresì, tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerente l'attività esercitata.
15. I chioschi potranno essere autorizzati per un periodo di tempo non superiore ad anni 3 rinnovabili previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza;

ART. 3 - Concessione di suolo pubblico

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Settore tecnico ai sensi degli artt. 7 e seguenti del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera di Consiglio n. 47 del 30/10/1998, al quale si rinvia per la normativa specifica e s.m.i.
2. La concessione di suolo pubblico è inerente all'installazione del solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza occupata permanentemente. Per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta una tassa ai sensi del suddetto regolamento Comunale;
3. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco.

ART. 4 - Autorizzazione sanitaria

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 1 lettere a), b) e c) è obbligatorio essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari ai sensi della normativa vigente, ossia del parere favorevole espresso dalla ASP.

ART. 5 - Norma transitoria per i chioschi esistenti – incedibilità.

1. I chioschi esistenti già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro 12 mesi dalla data sua entrata in vigore.
2. La concessione o la locazione non è cedibile a terzi, salvo la facoltà dell'Amministrazione comunale ad autorizzare il subentro nel rispetto del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

In caso di decesso del concessionario è facoltà degli eredi (moglie e figli) di proseguire l'attività per il periodo restante. In tal caso l'attività dovrà essere intrapresa entro un anno dal decesso. La nuova Concessione sarà rilasciata previa stipula di nuovo atto concessorio.

Sezione II

ART. 6 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi

1. L'attività di produzione e vendita alimenti può essere esercitata in chioschi, che abbiano i seguenti requisiti:

- i locali per la vendita, somministrazione e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m. 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a mt. 2,00;
- la superficie complessiva lorda dei chioschi non dovrà essere superiore a mq.16.00 compreso i servizi igienici.
- i nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico per il personale accessibile dall'interno, con lavandino e rubinetto a pedale e/o fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere munito di antibagno/spogliatoio, avente altezza media non inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00;
- oltre al servizio per il personale il chiosco dovrà essere dotato di servizio per il pubblico/disabili, con accesso dall'esterno;
- i materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;
- il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
- i chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita;
- all'interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;
- all'interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;
- all'interno e all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;
- allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale;
- allacciamento alla rete fognaria pubblica;
- allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- la collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e la sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

- l'autorizzazione per l'applicazione di pannelli pubblicitari, tende avvolgibili o pensiline verrà rilasciata nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, previo autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.
- prima dell'attivazione del chiosco dovrà essere presentato all'Ufficio tecnico certificazione di omologazione da parte della ditta fornitrice della struttura o in caso di fattura artigianale, a garanzia della sicurezza e dell'incolumità pubblica, dovrà essere presentato collaudo della struttura a firma di un professionista abilitato.

Sezione III

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. In conformità a quanto stabilisce la L.n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per commercio su aree pubbliche e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati dalla stessa norma.
2. Al fine dell'ottenimento di tale autorizzazione deve essere avanzata richiesta presso lo Sportello Unico del Comune;
3. La superficie complessiva lorda massima dei chioschi di cui al presente regolamento non potrà essere superiore a mq. 16.

L'attività che verrà in essi svolta sarà valutata dall'ASP sulla base delle dimensioni e delle attrezzature possedute e definita in sede di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione.

ART. 8 – Altre norme igienico sanitarie ed edilizie.

I. Per l'attività esercitata in chioschi adibiti alla vendita di prodotti alimentari valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- nei chioschi privi di servizio igienico per il personale non può essere esercitata l'attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
- ove non sia possibile realizzare una separazione fisica o funzionale della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio e di vendita, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
- avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;
- idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata,
- gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;
- zona vendita: nel caso gli alimenti siano rivolti verso i clienti, dovrà essere collocato un vetro di protezione ad altezza idonea.



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

Sezione IV

ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE

ART. 9 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. In conformità a quanto stabilisce la L.R n. 28 del 22/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato deve presentare richiesta di autorizzazione per commercio su aree pubbliche e a tal fine deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali indicati dalla stessa norma.

2. La superficie complessiva lorda massima dei chioschi di cui al presente regolamento non potrà essere superiore a mq. 16.

L'attività che verrà in essi svolta sarà valutata dall'ASP sulla base delle dimensioni e delle attrezzature possedute e definita in sede di rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione.

ART. 10- Altre norme igienico sanitarie ed edilizie.

1. Per l'attività esercitata in chioschi adibiti a esercizi di vicinato nel settore alimentare valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8 che ad ogni buon fine si richiamano:

- nei chioschi privi di servizio igienico per il personale non può essere esercitata l'attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
- ove non sia possibile realizzare una separazione fisica o funzionale della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio e di vendita, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
- avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;
- idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata,
- gli arredi ed il piano di lavoro devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile;

Sezione V

ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE NON ALIMENTARE

Vedi sezione IV

Sezione VI

DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE

ART. 11 - Divieti, sanzioni e revoche.

1. E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesto ed autorizzato.



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

III SETTORE - TECNICO

2. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma minima di € 250,00 fino ad un massimo di € 1.000,00, in relazione alla gravità dell'abuso commesso

Ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria accede di diritto l'obbligo di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva.

In caso di particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni.

La contestazione delle violazioni, nelle forme di legge, compete alle unità operative in servizio attivo di vigilanza appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Servizio territoriale dell'A.R.P.A., al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P.

3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a otto mesi senza la prescritta autorizzazione del Responsabile del Settore tecnico;
- c) modifica del chiosco senza le prescritte autorizzazioni.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare l'autorizzazione edilizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve intendersi decaduta.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.